



La Vallée Consulenze Assicurative

Reg. Saraillon,27/a - 11100 Aosta
tel. 0165/1852604 – fax. 0165/548486
cell. 349/2997120 – e-mail : brokerangeli@me.com

Differenze polizze 2010/2014

Corte dei Conti

- Danni per i quali si può adire la Corte dei Conti (ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 17 – Polizze Merloni).

Volontariato

- si intendono inclusi in garanzia i danni derivanti ai clienti dell'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale e i danni derivanti dall'attività di volontariato di Protezione Civile o qualsiasi attività professionale svolta a scopo umanitario, senza preventiva comunicazione agli Assicuratori.

Responsabilità solidale

- l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per:
i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti;
in questo caso gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.

Responsabilità Civile nella conduzione dello studio

- senza riduzione di massimale (Prima € 500.000,00)

Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro(R.C.O.)

- gli Assicuratori rispondono delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione: ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali, o il maggior danno richiesto dal dipendente e/o parasubordinato o dagli avanti diritto ed ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio dalle qualsiasi sia derivata un'invalidità permanente;

La presente Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

- da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
- l'assicurazione prestata ai sensi delle lettere A e B del presente articolo comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a Terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

Continuità di copertura (Continuous Cover)

- subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza ed in deroga a quanto previsto dall'Art. 12 lettera a) punto 2., nel caso in cui l'Assicurato fosse venuto a conoscenza di Circostanze prima della data di decorrenza della presente Polizza o prima della compilazione della Proposta/Questionario che forma parte integrante del presente contratto, e non abbia provveduto a denunciarle all'allora Assicuratore, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente o riconducibile a tali Circostanze, purché avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità della presente polizza, a condizione che:

- qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di indennizzo falsa o fraudolenta
- riguardo ad una perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiarare fatti non rispondenti
- al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto degli Assicuratori alla rivalsa contro l'assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.
- la presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata sul Modulo, senza obbligo delle Parti di darne preventiva notifica o avviso
- in caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal presente articolo, la Polizza si intende risolta a partire dalla suddetta scadenza anniversaria
- alla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta di tali Circostanze, era in essere una Polizza stipulata per il tramite di GAVA Broker Srl;

- dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle Circostanze sopra specificate, e fino al momento della notifica della Richiesta di Risarcimento agli Assicuratori, l'assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;

- l'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo a suo carico di denunciare agli Assicuratori tali Circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

- il premio relativo alla precedente Polizza sia stato regolarmente corrisposto (Art. 1901 C.C.) e la Richiesta di Risarcimento rientri nella copertura prevista sia dalla presente Polizza che dalla polizza precedente, fermo restando che la massima esposizione degli Assicuratori non potrà essere superiore agli importi che gli stessi avrebbero dovuto indennizzare in base alle condizioni del precedente contratto è inteso che su ogni Richiesta di Risarcimento rientrante nei disposti di questo articolo: resta a carico dell'Assicurato la franchigia più alta tra quella prevista ai sensi della presente Polizza e quella prevista dalla Polizza che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette Circostanze; verrà considerato il Limite di Indennizzo più basso tra quello previsto dalla presente Polizza e quello previsto dalla Polizza che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette Circostanze.

Polizze ex – Merloni

- gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, singole polizze di responsabilità civile derivante dagli Artt. 57 e 269 del DPR 207/2010 e successive modifiche, per Validazione e Progettazione, a condizione che:

1. il valore delle opere oggetto della presente garanzia non sia superiore a € 50.000.000,00; (Prima € 45.000.000,00)
2. la durata delle opere sia compresa entro i 48 mesi. (Prima 36 mesi)
3. i lavori non siano ancora iniziati

Qualora il valore delle opere e la durata delle stesse oggetto della progettazione esecutiva non rientrassero nelle condizioni di cui ai precedenti punti, gli Assicuratori si riservano di valutare il rischio di volta in volta.

I tassi da applicarsi sul valore dell'opera, al lordo di accessori ed imposte, fermo il premio minimo lordo di € 135,00 per ciascuna applicazione, sono i seguenti:

Diminuzioni dei tassi

Progettazione (“Polizze Merloni 2.2”)		Validazione (“Verificatore Esterno 2.6”)	
• 0,30 ‰ per opere sino a 18 mesi di durata		• 0,25 ‰ per opere sino a 18 mesi di durata	
• 0,45 ‰ per opere sino a 36 mesi di durata		• 0,40 ‰ per opere sino a 36 mesi di durata	
• 0,60 ‰ per opere sino a 48 mesi di durata		• 0,55 ‰ per opere sino a 48 mesi di durata	
VALORE OPERE	FRANCHIGIE	VALORE OPERE	FRANCHIGIE
FINO A € 2.500.000	€ 500,00	DA € 15.000.001 A € 20.000.000	€ 4.000,00
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 1.000,00	DA € 20.000.001 A € 25.000.000	€ 5.000,00
DA € 5.000.001 A € 10.000.000	€ 2.000,00	DA € 25.000.001 A € 35.000.000	€ 7.000,00
DA € 10.000.001 A € 15.000.000	€ 3.000,00	DA € 35.000.001 A € 50.000.000	€ 10.000,00

Garanzie aggiuntive gratuite

Attività di Amministratore di Stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi i termini, i limiti, gli articoli e condizioni contenuti nella presente polizza la copertura viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 Codice Civile.

Attività di Mediazione nella Conciliazione (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010, D.M. 183/2010 ed eventuali s.m.i.). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di Terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono pertanto incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Incarichi presso l'Ordine o Consiglio

La presente polizza opera per gli incarichi svolti dall'Assicurato (o dai soci dell'Assicurato) in qualità di Componente del Consiglio dell'Ordine Professionale Provinciale, del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Disciplina, pertanto gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare per i Danni arrecati con Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Danno Erariale, a seguito di decisioni della Corte dei Conti ovvero qualsiasi altro organo di giustizia civile e/o amministrativa. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.